



COMPARAZIONE TRA PROPOSTE DI LEGGE PER LE BANDE MUSICALI  
DELLA XVII LEGISLATURA (18/06/2016)

Alla luce delle due proposte di Legge attualmente presenti in Parlamento e riguardanti il settore nel quale operiamo, nonché sulla base delle nostre esperienze sul campo e del vissuto quotidiano col quale ci confrontiamo costantemente, abbiamo avviato una consultazione tra le Federazioni Bandistiche Italiane facenti parte della nostra Federazione, il cui risultato è concentrato nello schema comparativo che segue.

Sarebbe superfluo rimarcarlo, ma intendiamo comunque specificare che le osservazioni e le proposte avanzate sono appunto basate dal nostro sapere cosa serve ad una Banda Musicale, e quindi al di fuori di altre considerazioni che non ci appartengono.

Ringraziamo i Parlamentari che hanno sottoscritto queste proposte di Legge, rimarcando la loro attenzione e sensibilità verso il nostro settore, auspicando che perdurino nell'impegno per aiutare le Bande Musicali, e in quest'ottica permetteteci di essere franchi, non usando giri di parole ma risultando diretti nei contenuti. E ciò senza intenzione di urtare la sensibilità di nessuno, ma dicendo chiaramente ciò che può andare e ciò che, invece, non può servirci per nulla.

PROPOSTA STUCCHI	PROPOSTA SPILABOTTE	NOSTRE OSSERVAZIONI
<p>S. 415 TITOLO Disposizioni in favore delle bande musicali</p>	<p>S. 2369 TITOLO Disposizioni per la promozione, la valorizzazione e il sostegno della musica popolare e amatoriale.</p>	<p>Vedendo i titoli, la nostra preferenza non può che andare alla proposta Stucchi, in quanto riteniamo che, ancora una volta, si mettano insieme soggetti ben diversi tra di loro per scopi, struttura e problematiche. Evitiamo qui di soffermarci sul significato di “musica popolare e amatoriale”, rimandando alla letteratura specialistica esistente sull'argomento vista l'estrema confusione che ancora regna.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 1.</b> <i>(Principi generali)</i></p> <p>1. La presente legge riconosce e tutela la libertà artistica delle bande musicali ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, in considerazione del loro valore sociale, culturale e formativo, nonché come espressioni delle comunità locali, promuovendone, altresì, lo sviluppo, nel rispetto della loro autonomia.</p>	<p><b>Art. 1.</b> <i>(Principi generali)</i></p> <p>1. La Repubblica riconosce, valorizza e tutela la funzione educativa e sociale della musica popolare e amatoriale bandistica, corale non professionistica e folclorica quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e mezzo di espressione e promozione artistica nonché di aggregazione e socializzazione.</p>	<p>Bene la Stucchi, doverosi invece alcuni rilievi alla Spilabotte.</p> <p>Comma 1: a parte la discussione sulla definizione “musica popolare e amatoriale bandistica”, e a parte la già citata differenza esistente tra Bande, Cori e gruppi folk, siamo d'accordo sulla fine della frase, ovvero sullo “aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e mezzo di espressione e promozione artistica nonché di aggregazione e socializzazione.”</p>

	<p>2. La musica popolare e amatoriale bandistica, corale non professionistica e folclorica comprende ogni forma di espressione musicale diversa da quella lirica, sinfonica e cameristica, eseguita da complessi costituiti in associazioni musicali popolari, prive di scopo di lucro, ai sensi dell'articolo 2.</p> <p>3. La disciplina dell'attività musicale popolare e amatoriale rispetta la libertà dell'arte, come riconosciuta e tutelata dall'articolo 33 della Costituzione.</p>	<p>Comma 2: e qui non ci siamo per svariati motivi.</p> <p>Di carattere musicale: le Bande eseguono anche musica lirica, sinfonica col proprio organico, ma anche cameristica con i gruppi espressione della propria Scuola per Banda.</p> <p>Di carattere legale: allo stato attuale le Bande sono Associazioni legalmente costituite non riconosciute. Sono già senza scopo di lucro, ma per le proprie peculiarità, possono rientrare nelle A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale)... ed infatti molte di esse già lo sono. Non sono ONLUS, e incredibilmente nemmeno assimilabili alle A.S.D. (Associazioni sportive dilettantistiche), pur operando nello stesso modo ma in ambito diverso (la Bande nel Culturale-Musicale, le A.S.D. nello sport). Riteniamo che sia invece necessario prevedere un inquadramento UNICO ed esclusivo per la Banda Musicale, vista la sua peculiarità che la differenzia da Cori e gruppi Folk... se così non fosse, allora meglio restare nell'ambito di quanto già attualmente prevedono le norme vigenti, fermo restando quanto succederà alla luce della recente approvazione della riforma del III Settore (aspettiamo di leggere i Decreti attuativi)</p> <p>Comma 3: comma condivisibile nei principi generali, a parte la già citata confusione esistente nella definizione "Musica popolare e amatoriale"</p>
<p><b>Art. 2.</b> <i>(Consulta nazionale per le bande musicali)</i> 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i</p>		<p><b>PROPOSTA STUCCHI:</b> Si differenzia di molto dalla proposta Spilabotte, in quanto per la definizione dei soggetti aventi diritto si preferisce indire una Consulta centrale, la quale abbia anche altre competenze. Nello specifico:</p>

<p>beni e le attività culturali, è istituita la Consulta nazionale per le bande musicali, di seguito denominata «Consulta», presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali, o da un suo delegato, e composta da un rappresentante indicato da ognuna delle associazioni o federazioni di associazioni bandistiche legalmente costituite.</p> <p>2. La Consulta, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali, ha i seguenti compiti:</p> <p>a) provvedere al censimento e alla tenuta di un'anagrafe delle bande musicali e alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;</p> <p>b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero nelle materie di interesse;</p> <p>c) attribuire la qualifica di «associazione banda musicale» ai sensi dell'articolo 3;</p> <p>d) patrocinare progetti sperimentali elaborati dalle bande musicali e dalle associazioni o federazioni di bande musicali legalmente costituite di cui all'articolo 3, anche in collaborazione con gli enti locali;</p> <p>e) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni o federazioni di bande musicali legalmente costituite di cui all'articolo 3, iniziative di formazione e di aggiornamento per gli addetti del settore;</p> <p>f) stabilire i criteri e le modalità per la ripartizione annuale del Fondo di cui all'articolo 4;</p> <p>g) stabilire, per quanto di competenza, le norme di attuazione della presente legge, avvalendosi anche dell'opera di commissioni tecnico-artistiche appositamente</p>		<p>Comma 1: può andare</p> <p>Comma 2: bene l'utilizzo di personale, mezzi e servizi del MIBAC</p> <p>lettera a) ottimo</p> <p>lettera b) ottimo</p> <p>lettera c) è una scelta che, francamente, condividiamo, in quanto finalmente ci sarebbe una linea unica per l'Italia.</p> <p>lettera d) ottima proposta</p> <p>lettera e) ottima proposta</p> <p>lettera f) ottimo</p> <p>lettera g) ottima proposta, questa di istituire commissioni tecnico-artistiche</p>
--	--	--

<p>costituite, formate da un esperto indicato da ognuna delle associazioni o federazioni di bande musicali legalmente costituite di cui all'articolo 3;</p> <p>h) certificare le modalità di appartenenza delle «associazioni bande musicali» alle varie categorie, sulla base dei criteri stabiliti con apposito regolamento attuativo;</p> <p>i) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo della cultura bandistica;</p> <p>l) favorire e incentivare la produzione di musica originale per banda da parte di autori italiani.</p>		<p>lettera h) in linea con quanto sopra previsto, ma soprattutto molto interessante dato che finalmente si riconosce il valore delle Categorie di livello, già in essere in pratica e riconosciute a livello internazionale, ma non da noi.</p> <p>lettera i) giusto</p> <p>lettera l) ottima proposta: esiste una misura analoga in Francia</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2.</b> <i>(Associazioni musicali popolari e amatoriali)</i></p> <p>1. La qualifica di «associazione musicale popolare e amatoriale» bandistica, corale o folclorica, che costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi previsti dalla presente legge, è attribuita dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, su richiesta della federazione o associazione nazionale di categoria cui la singola formazione è iscritta.</p> <p>2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i requisiti per l'attribuzione</p>	<p><b>PROPOSTA SPILABOTTE:</b> Articolo per concedere la qualifica</p> <p>Comma 1: Nella proposta Spilabotte, si delega al solo MIBAC il potere di dare la qualifica al gruppo musicale, e francamente non siamo d'accordo. Non si capisce, poi, il ruolo delle Federazioni: la Banda chiede alla Federazione, la quale manda l'elenco al MIBAC ? Ed esse dovrebbero verificare l'esistenza dei requisiti ? Allora vengono investite di incarico ufficiale ? Ma se così fosse, perché è poi il MIBAC ad avere l'ultima parola ? In più: chi filtra le Federazioni? O vanno bene tutte ? Non saremmo d'accordo...</p> <p>Comma 2: vediamo i requisiti previsti per ottenere la qualifica.</p>

	<p>della qualifica di associazione musicale popolare, tenendo conto dei seguenti criteri:</p> <p><i>a) adozione di uno statuto che preveda garanzie per la libertà di espressione artistica e per la promozione e lo sviluppo dell'attività musicale tradizionale locale, senza fini di lucro;</i></p> <p><i>b) previsione di un numero di componenti non inferiore a venti e dotazione per essi di uniformi o costumi tradizionali;</i></p> <p><i>c) programmazione e realizzazione di un'attività annuale minima di sei esibizioni sul territorio nazionale;</i></p> <p><i>d) disponibilità di una sede idonea per le attività di insegnamento e di esercitazione;</i></p>	<p>lettera a) giusto</p> <p>lettera b) prevedere che ci sia un numero di componenti esclusivamente presenti in un gruppo ci sta, e si può discutere sull'entità numerica. Ma dotati di uniformi o costumi tradizionali ASSOLUTAMENTE NO !!! Ciò non è assolutamente indice di qualità musicale. E visto che sono sempre di più gruppi amatoriali che devono “tirare la cinghia” per far quadrare i conti e restare in vita, immaginarsi che siano obbligati ad avere uniformi e costumi tradizionali dai costi proibitivi è veramente anacronistico e fuori da ogni più elementare logica di buon senso.</p> <p>lettera c) anche qui c'è da capire cosa intenda il legislatore: le Bande sono strettamente legate al territorio e, in ambito locale, fanno molte più attività di quelle previste, mentre difficilmente riescono a spostarsi in giro per l'Italia. Basti pensare alle sole spese di trasporto che un gruppo sardo o siciliano deve affrontare per venire sulla penisola. Quindi: se per territorio nazionale si intende anche il solo ambito territoriale, allora siamo d'accordo, altrimenti no.</p> <p>lettera d) ASSOLUTAMENTE NO !!! Sono tantissime le Bande che non hanno una sede decente, alcune manco ce l'hanno e sono ospitate in strutture pubbliche o private, eppure riescono ad espletare la</p>
--	--	--

	<p>e) <b>previsione che la direzione artistica sia affidata a un professore di musica in possesso di un diploma rilasciato da un Conservatorio di musica o da un Istituto superiore di studi musicali e coreutici ovvero a un esperto di tradizioni popolari e identità locali;</b></p> <p>f) <b>riconoscimento quale «formazione di interesse locale» conferito dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'associazione.</b></p>	<p>propria attività, sia formativo-didattica che musicale, in modo splendido.  <u>Piuttosto sarebbe meglio prevedere di agevolare questi gruppi, prevedendo la possibilità di ottenere finanziamenti “ad hoc” per avere una sede decorosa, insonorizzata e idonea per tutte le proprie attività.</u></p> <p>lettera e) Non ci siamo. Non si tiene conto della realtà, ovvero che in Italia sono pochissimi i Conservatori che hanno corsi per Direzione di Banda: nello specifico, ce n'è solo uno, quello di Cosenza. Viceversa, ci sono corsi organizzati da alcune Federazioni locali, con nessun valore legale, ma che permettono di avere una buona preparazione nel settore. E poi: per esempio un professore di musica con diploma in pianoforte o violino cosa ne sa di Bande musicali ? Pensate sia automatico che sappia dirigere? E cosa dire, invece, di coloro che, pur non avendo nessun diploma conservatoriale, dirigono da anni e possiedono esperienze e competenze notevoli ? No, riteniamo che questa lettera e) sia completamente da rivedere, con la prospettiva di costruzione per il futuro di un percorso di studi che, allo stato attuale, non esiste.</p> <p>lettera f) volendo si può anche prevedere, ma non riteniamo che debba essere una condizione vincolante: pensate ai casi in cui, in ambito locale, ci siano motivi di scontri a titolo personale. E' proprio del 25 Aprile 2016 l'ennesima notizia di un Sindaco che vieta alla propria Banda locale di eseguire un brano: pensate che la direzione artistica, libera da vincoli come da art. 33 della Costituzione e richiamato nel primo articolo della presente proposta di legge, non si pieghi alla volontà politica locale di</p>
--	--	--

	<p>3. La qualifica di «associazione musicale popolare e amatoriale» è rinnovata annualmente; a tal fine le federazioni e associazioni nazionali trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 1° gennaio di ogni anno, l'elenco delle formazioni associate che ne facciano richiesta, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 2.</p>	<p>turno, pena eventuali ritorsioni ? Ecco, allora evitiamo situazioni spiacevoli: se il riconoscimento c'è va bene, ma non dev'essere vincolante.</p> <p>Comma 3: vedasi le osservazioni già avanzate nel comma 1). In più siamo critici sulla durata della qualifica per un solo anno, meglio prevederne almeno tre per evitare un continuo impegno burocratico gravoso, sia da parte del MIBAC, che delle Federazioni e della singola Banda, organismo che ricordiamo essere amatoriale e non formata o gestita da elementi che lo fanno per professione.</p>
<p><b>Art. 3.</b> <i>(Associazione banda musicale)</i></p> <p>1. Ai fini delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge, la qualifica di «associazione banda musicale» è attribuita dalla Consulta, su richiesta dell'associazione interessata.</p> <p>2. La Consulta, entro quattro mesi dalla sua costituzione, determina i requisiti per l'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, secondo i criteri generali di cui al comma 3.</p> <p>3. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, l'associazione interessata deve:</p> <p>a) essere costituita da esecutori su strumenti a fiato e a percussione;</p>		<p><b>PROPOSTA STUCCHI:</b> Articolo per concedere la qualifica</p> <p>Comma 1: pensiamo sia più corretta questa impostazione. Al massimo prevedere un primo filtro rappresentato dalla Federazioni... ma poi si pone il problema di filtrare le Federazioni: e chi lo fa, e su che basi (stessa osservazione posta sull'art. 2 della proposta Spilabotte) ? Quindi meglio la proposta della realizzazione di una Consulta.</p> <p>Comma 2: è funzionale</p> <p>Comma 3: vediamo i requisiti.</p> <p>lettera a) da rivedere, in quanto superata nei fatti (si pensi all'organico standard della "Concert Band", in cui compare anche il Contrabbasso, oppure agli spartiti in cui ci sono strumenti quali pianoforte, cantante, narratore, chitarra</p>

<p>b) avere uno statuto rispondente ai requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di associazioni senza fini di lucro;</p> <p>c) programmare e attuare la propria attività su base annuale.</p> <p>4. L'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale è rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti e con le medesime modalità di cui al comma 1.</p> <p>5. Le agevolazioni previste dalla presente legge per le associazioni bande musicali sono riconosciute anche alle associazioni o alle federazioni bandistiche legalmente costituite e senza fini di lucro.</p>		<p>elettrica, arpa ecc.). Al massimo prevedere, anche in questa proposta di legge, un numero minimo di strumenti componenti esclusivi di una Banda.</p> <p>lettera b) pienamente d'accordo</p> <p>lettera c) pienamente d'accordo</p> <p>Comma 4: d'accordo</p> <p>Comma 5: d'accordo, non dimentichiamoci anche del lavoro e delle funzioni delle Federazioni.</p>
	<p><b>Art. 3.</b> <i>(Compiti dello Stato)</i></p> <p>1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, secondo modalità definite con regolamento adottato di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:</p> <p>a) la diffusione della musica popolare nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, anche attraverso forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie, associazioni musicali popolari e amatoriali e altri soggetti operanti nel settore musicale;</p> <p>b) l'istituzione e l'attivazione di corsi di formazione e</p>	<p><b>PROPOSTA SPILABOTTE:</b> Questo è un articolo interessante, con argomenti da sviscerare.</p> <p>Comma 1: dato che si parla di Bande, ed assodato che di Bande nessuno ne sa nulla se non i diretti interessati, perché lasciare fuori dal processo di formazione del regolamento i diretti interessati, i quali operano quotidianamente sul campo ed hanno esperienza da vendere ?</p> <p>lettera a) già espresse le perplessità del caso qui sopra: queste forme di collaborazione ci sono già in molti casi, quindi perché non sentire i diretti interessati e vedere le relative esperienze funzionali ? Non perderemmo tempo per inventarci percorsi nuovi e magari non funzionali...</p> <p>lettera b) perfettamente d'accordo, e magari lavorando in stretta</p>



	<p>perfezionamento per musicisti direttori di bande e cori, personale artistico e tecnico del settore.</p> <p>2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove, nel rispetto delle competenze regionali:</p> <p>a) la diffusione della musica popolare nazionale in Italia e all'estero;</p> <p>b) misure di sostegno finanziario pubblico e privato a favore delle associazioni musicali popolari e amatoriali;</p> <p>c) l'istituzione e la gestione di un archivio nazionale della musica popolare, con particolare riferimento alla produzione e alla conservazione di registrazioni videografiche.</p>	<p>collaborazione con chi questi corsi già li ha fatti per anni: corsi seri e strutturati, non con durate di un fine settimana... Ricordiamo che in Italia esiste solo UN corso per Direzione di Banda, e precisamente a Cosenza. Ci sono altre esperienze sperimentali, ma si contano sulle dita di una mano... Quindi: sinergia necessaria tra Scuola e Associazionismo.</p> <p>Comma 2:</p> <p>lettera a) ci può stare</p> <p>lettera b) assolutamente si: ma quali ? E chi e come le decide?</p> <p>lettera c) bello, ma dev'essere frutto di un percorso condiviso.</p>
	<p><b>Art. 4.</b> <i>(Giornata nazionale per la musica popolare e amatoriale)</i></p> <p>1. La Repubblica riconosce la terza domenica del mese di maggio di ogni anno quale «Giornata nazionale della musica popolare e amatoriale», al fine di promuovere la conoscenza, la salvaguardia lo sviluppo e la diffusione del valore artistico, sociale e culturale della musica popolare e amatoriale e di sensibilizzare in particolare i giovani alla partecipazione alle attività musicali organizzate nel proprio territorio. Tale giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.</p> <p>2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo</p>	<p><b>PROPOSTA SPILABOTTE:</b> Francamente c'è già la Giornata Internazionale della Musica, alla quale le Bande partecipano attivamente. Per evitare di creare differenziazioni tra Musica di serie A e di serie B, pensiamo che non ci sia la necessità di questa ulteriore divisione, e francamente non ne sentiamo assolutamente il bisogno. E ciò lo diciamo con cognizione di causa, viste le pessime esperienze che sono state organizzate alcune volte negli scorsi anni.</p> <p>Comma 2: ripetiamo: già collaboriamo col MIBAC per la</p>

	<p>promuove di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in collaborazione con le federazioni nazionali di categoria l'organizzazione annuale della «Giornata nazionale della musica popolare e amatoriale» sull'intero territorio nazionale</p>	<p>Giornata della Musica, non sentiamo l'esigenza di questa ulteriore differenziazione.</p>
<p><b>Art. 4.</b> <i>(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali)</i></p> <p>1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, di seguito denominato «Fondo».</p> <p>2. I criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata la quota, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e lotterie devoluta al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.</p> <p>4. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate altresì le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare alle associazioni bande musicali, assicurando:</p> <p>a) una quota base da assegnare comunque, previa domanda, a titolo di concorso alle spese d'impianto o di funzionamento delle medesime associazioni;</p> <p>b) una quota aggiuntiva da assegnare alle formazioni musicali che si sottopongono almeno ogni</p>		<p><b>PROPOSTA STUCCHI:</b></p> <p>Non siamo esperti nella scrittura di leggi, ma riteniamo interessanti queste proposte.</p> <p>Comma 1: bene se poi questo Fondo viene gestito in trasparenza dalla Consulta</p> <p>Comma 2: pensiamo sia un aspetto prettamente di funzionamento legislativo, quindi va bene.</p> <p>Comma 3: dove lo Stato trovi le risorse non possiamo saperlo, non essendo tecnici del settore, però a prima vista ci sembra una soluzione intelligente che non intacca il bilancio statale. Magari prevediamo il 40%...</p> <p>Comma 4:</p> <p>lettera a) perfettamente d'accordo</p> <p>Lettera b) assolutamente d'accordo: così facendo si aiutano le piccole realtà a sopravvivere, ma si premiano anche quei gruppi</p>

<p>quattro anni al giudizio tecnico di una giuria nell'ambito di concorsi, giornate di classificazione e campionati organizzati dalle associazioni o dalle federazioni bandistiche riconosciute dalla Consulta, ottenendo esito pari o superiore al 60 per cento del punteggio massimo, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della presente legge.</p> <p>5. I contributi concessi alle associazioni bande musicali sono cumulabili con contributi eventualmente concessi al medesimo titolo da regioni, province e comuni.</p>		<p>che lavorano seriamente</p> <p>Comma 5: assolutamente d'accordo, anche se sarebbe meglio formulare "...con contributi di altri enti pubblici".</p>
	<p><b>Art. 5.</b> <i>(Promozione della musica popolare nazionale anche in ambito internazionale)</i></p> <p>1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in collaborazione con l'<i>International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts (CIOFF)</i>, la diffusione della produzione musicale popolare nazionale all'estero attraverso la rete delle rappresentanze diplomatiche e gli Istituti italiani di cultura, anche al fine di favorire programmi di scambi tra associazioni musicali popolari e amatoriali del nostro Paese e analoghe formazioni straniere, in particolare europee, e di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare.</p>	<p><b>PROPOSTA SPILABOTTE:</b></p> <p>Male non fa... però sarebbe meglio che anche queste incombenze ricadessero su un organismo nel quale sono rappresentate anche le Federazioni</p>
<p><b>Art. 5.</b> <i>(Agevolazioni fiscali)</i></p> <p>1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera <i>l-quater</i>) è aggiunta la seguente: «<i>l-quinquies</i>) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2.000</p>		<p><b>PROPOSTA STUCCHI:</b></p> <p>Questo è l'articolo che riteniamo sia il più interessante e il più necessario per il sostentamento delle Bande e la loro sopravvivenza.</p> <p>Comma 1: giusto, e sarebbe ora che ciò fosse possibile anche a favore delle Bande Musicali ! Cosa abbiamo di diverso dai</p>

<p>euro, a favore delle associazioni bande musicali».</p> <p>2. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera <i>o-bis</i>) è aggiunta la seguente: «<i>o-ter</i>) le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro, ovvero sino ad un importo massimo pari al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di associazioni bande musicali».</p> <p>3. Le indennità di trasferta e i premi corrisposti ai componenti delle associazioni bande musicali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). È in ogni caso escluso l'obbligo di contribuzione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a carico dei medesimi soggetti.</p> <p>4. Gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni bande musicali e delle federazioni di associazioni bandistiche, nonché gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività, sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.</p> <p>5. Sui contributi corrisposti ad associazioni bande musicali da enti pubblici non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.</p> <p>6. L'imposta sul valore aggiunto è applicata con l'aliquota del 4 per cento per l'acquisto degli strumenti</p>		<p>gruppi sportivi dilettantistici ? Non facciamo Cultura ? E allora ci permettiamo di proporre di portare l'importo deducibile a 5.000,00 Euro. Si ha l'idea degli importi necessari per acquistare un solo strumento musicale ?</p> <p>Comma 2: come sopra, proponendo di alzare anche in questo caso l'importo rispettivamente sino a 7.000,00 Euro e al 10%</p> <p>Comma 3: perfettamente d'accordo</p> <p>Comma 4: perfettamente d'accordo</p> <p>Comma 5: perfettamente d'accordo</p> <p>Comma 6: perfettamente d'accordo</p>
---	--	---

<p>musicali, dei relativi accessori e dell'attrezzatura necessaria per l'attività e il funzionamento delle bande musicali e delle associazioni o delle federazioni bandistiche di cui all'articolo 3.</p> <p>7. Le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato ad associazioni bande musicali o alle federazioni di associazioni bandistiche sono esenti da ogni imposta a carico dei medesimi soggetti.</p> <p>8. Le associazioni bande musicali sono equiparate, ai fini delle agevolazioni tributarie e nei rapporti con i direttori, gli insegnanti e i collaboratori di sezione delle scuole delle bande, alle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.</p>		<p>Comma 7: perfettamente d'accordo</p> <p>Comma 8: perfettamente d'accordo</p> <p>INOLTRE: proponiamo la deducibilità dalle tasse fino ad un importo di 600,00 euro annui per le famiglie i cui figli frequentano le Scuole delle Bande, cos' come già avviene per le A.S.D.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 6.</b> <i>(Agevolazioni e contributi)</i></p> <p>1. Le associazioni musicali popolari e amatoriali di cui all'articolo 2 possono beneficiare:</p> <p><i>a) di un contributo annuo massimo di 3.000 euro, a titolo di concorso nelle spese di impianto e di funzionamento;</i></p> <p><i>b) di agevolazioni tariffarie, non inferiori al 50 per cento, per spostamenti ferroviari, aerei e marittimi, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le aziende di trasporto;</i></p> <p><i>c) dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) agevolata al 4 per cento per l'acquisto di attrezzature, materiali e strumenti necessari per le loro attività.</i></p>	<p><b>PROPOSTA SPILABOTTE:</b> Stesso spirito dell'articolo appena analizzato proposta Stucchi, ma nei contenuti molto più carente.</p> <p>lettera a) Non siamo d'accordo sui finanziamenti a pioggia di tale entità. Meglio sarebbe 1.000,00 euro a titolo di funzionamento più altri 2/3.000,00 se la Banda partecipa alle Giornate di Classificazione sopra spiegate (vedi art. 4 comma 4 lettera b) proposta Stucchi)</p> <p>lettera b) se si riesce a realizzare siamo ben contenti, anche se c'è qualche dubbio di una capacità incisiva nei confronti di Aziende private.</p> <p>lettera c) va bene, ma non sono specificati gli strumenti musicali, fondamentali per l'attività di una Banda Musicale. E se non c'è la specifica, per esperienza, sappiamo che poi si deve incentivare la realizzazione di interpretazioni autentiche,</p>

	<p>2. I benefici di cui al comma 1, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), sono riconosciuti nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 7 specificatamente destinate ogni anno a tali finalità.</p> <p>3. I benefici di cui al comma 1 sono cumulabili con altre forme di sussidi o benefici pubblici di diversa natura anche se erogati dalle regioni, dalle province e dai comuni.</p>	<p>quindi meglio risolvere il problema alla radice evitando problemi futuri.</p> <p>Comma 2: cioè quando sono finiti i fondi basta ? Ciò è logico, ma allora sulla base di che parametri si decide a chi darli ? A chi arriva prima ?</p> <p>Comma 3: vale la stessa osservazione fatta per l'art. 4 comma 5 della proposta Stucchi</p>
<p><b>Art. 6.</b> <i>(Promozione degli scambi nazionali e internazionali tra gruppi bandistici)</i></p> <p>1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro degli affari esteri, promuove programmi concernenti scambi di bande musicali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale bandistica.</p> <p>2. Una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo è destinata alla promozione e al sostegno di iniziative pubbliche e di attività culturali di scambio che coinvolgano gruppi bandistici provenienti da diverse aree o regioni italiane o da Paesi stranieri.</p>		<p><b>PROPOSTA STUCCHI:</b></p> <p>Vale la stessa osservazione fatta per l'art. 5 della proposta Spilabotte, anche se questo sembra più articolato e preciso negli intenti.</p>
	<p><b>Art. 7.</b> <i>(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare e amatoriale)</i></p> <p>1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il «Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare e amatoriale bandistica, corale e folclorica», di seguito denominato «Fondo».</p> <p>2. Il Fondo ha una dotazione pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Al</p>	<p><b>PROPOSTA SPILABOTTE:</b></p> <p>E' l'equivalente dell'art. 4 della proposta Stucchi: non ci pronunciamo sulla parte tecnica inerente l'importo del Fondo e la sua copertura a bilancio (commi 1 e 2). Parliamo invece del comma 3</p>

	<p>relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p>3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro il 31 gennaio di ogni anno, i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo e di ripartizione delle relative risorse.</p>	<p>Comma 3: Pensiamo che dovrebbe essere un altro soggetto a decidere su tale Fondo. Se così non fosse, chiediamo almeno che per decidere su tale argomento partecipi anche una rappresentanza delle Federazioni Bandistiche.</p>
<p><b>Art. 7.</b> <i>(Cofinanziamento di attività e di programmi regionali di formazione professionale)</i></p> <p>1. Una quota non superiore al 30 per cento del Fondo è destinata al cofinanziamento delle attività e dei programmi svolti dalle regioni, in concorso con le federazioni di associazioni bandistiche, per la formazione, la crescita e il perfezionamento di figure professionali atte all'avvio e al consolidamento della pratica strumentale o coreografica dell'area bandistica e per la formazione dei direttori di banda.</p> <p>2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente</p>		<p><b>PROPOSTA STUCCHI:</b></p> <p>Quanto ci piace questo articolo...</p> <p>Comma 1: assolutamente d'accordo Sviluppa meglio quando espresso negli Art. 2 comma 2 lettera e) Art. 3 comma 3 lettera b) della proposta Spilabotte</p> <p>Comma 2: stessa osservazione fatta all'art. 7 comma 3 della proposta Spilabotte</p>

<p>legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di accesso delle regioni al cofinanziamento di cui al comma 1.</p>		
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 8.</b> <i>(Clausola di salvaguardia)</i></p> <p>1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono principi fondamentali della legislazione statale in materia di valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>2. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti nella presente legge entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>PROPOSTA SPILABOTTE:</b></p> <p>Comma 1: trattasi di una misura tecnico-legislativa, sulla quale non ci pronunciamo.</p> <p>Comma 2: come sopra</p> <p>Comma 3: come sopra</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 9.</b> <i>(Entrata in vigore)</i></p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>.</p>	<p style="text-align: center;"><b>PROPOSTA SPILABOTTE:</b></p> <p>Nulla da dire</p>

Alla luce di quanto analizzato, riteniamo logico che le due proposte si integrino per ottenere finalmente un risultato positivo dopo tanti, troppi anni, di abbandono in cui le Bande Musicali sono state lasciate sole a tentare di sopravvivere.

Se il legislatore lo riterrà opportuno, potrà suddividere la proposta di legge in tre parti, una per ogni soggetto citato dalla proposta Spilabotte, tenendo presente quanto sopra riportato per quanto riguarda le Bande Musicali.

In qualsiasi caso, riteniamo che si debba tenere conto anche delle presenti proposte, non contenute nei due testi:

- decommercializzazione in toto delle attività della Banda Musicale;
- abbattimento delle imposte sulle attività di raccolta fondi (tipo, per esempio, le Feste con somministrazione di alimenti e bevande, dato che i contributi pubblici sono ormai ridotti al lumicino e ogni gruppo deve trovare alternative per la propria sopravvivenza);



- riconoscimento del valore formativo delle attività musicali, anche alla luce dell'alternanza Scuola-Lavoro recentemente introdotta con la riforma scolastica;
- deducibilità dalle tasse fino ad un importo di 600,00 euro annui per le famiglie i cui figli frequentano le Scuole delle Bande, così come già avviene per le A.S.D. (francamente non si capisce il perché di tale discriminazione);
- sia chiara l'esenzione dallo Split Payment per le Bande che utilizzano il regime della Legge 398;
- uso del modello EAS semplificato.

Dichiariamo da subito la nostra piena disponibilità per una fattiva collaborazione circa la realizzazione di un testo che sia uno strumento utile alle Bande Musicali.

Grazie per l'attenzione e a presto.

p. il T.P.  
Il Coordinatore Nazionale  
Giorgio Zanolini